

COMUNE DI FONTANIVA
PROVINCIA DI PADOVA

P.zza Umberto I°, 1 – 35014 Fontaniva (PD) – Tel. +39 0495949900 Fax. +39 0495940040
www.comune.fontaniva.pd.it - C.F. 81000430280 – PIVA IT01545800284

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____/2012

BOZZA DI CONVENZIONE

* * * * *

L'anno duemila_____ (_____), addì _____ del mese di _____, in _____, Via _____ innanzi a me _____ si sono volontariamente costituiti i Signori:

- Geom. Lino Brugnaro, nato a _____ il _____ C.F. _____, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Fontaniva, C.F. 81000430280, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile della V° Unità Operativa – Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni di seguito nel presente atto denominata “Concedente”;

SE IMPRESA INDIVIDUALE

- Sig. _____ nato a _____, il _____ codice fiscale _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____

(se procuratore come da procura in data _____ n. _____ del Dott. _____ notaio in _____)

dell'impresa _____ con sede legale in _____ partita IVA _____, di seguito nel presente atto denominato appaltatore;

SE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA

Signor _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, come da mandato di rappresentanza Rep. n. _____ e raccolta n. _____ del _____ del Dott. _____ notaio in _____ dell'Associazione Temporanea d'Impresa fra: _____ con sede in _____ - Via _____ codice fiscale _____ e _____ con sede in _____ Via _____ codice fiscale _____ di seguito nel presente atto denominata "Concessionario" componenti della cui identità personale e capacità giuridica io _____ sono certo.

PREMESSO

- Che il Comune di Fontaniva ha inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 l'intervento denominato "*REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E/O SUPERFICI A TERRA, CON IL METODO DELLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D.Lgs. 163/2006*";
- che con determinazione del Responsabile della V° Unità Operativa – Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni n. _____ del _____, sulla base dello studio di fattibilità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ si stabiliva di procedere all'avvio della

procedura di project financing, ai sensi dell'art. 153, comma 1 del D.Lgs 163/2006, finalizzata alla progettazione definitiva-esecutiva, finanziamento, costruzione e gestione degli impianti fotovoltaici e relative opere accessorie, da realizzare sulle coperture di edifici e terreni di proprietà comunale, mediante costituzione del diritto di superficie sugli stessi immobili come meglio specificato in seguito;

- che il Comune di Fontaniva è pieno proprietario degli immobili considerati, tutti a destinazione pubblica, e come tale può concedere in diritto di superficie una porzione degli stessi, o per intero, per assicurare un ben determinato spazio (area) così da consentire su di essi la realizzazione di impianti fotovoltaici d'interesse del concessionario;
- che dette porzioni immobiliari sono graficamente rappresentate e catastalmente identificate nelle planimetrie che costituiscono l'**Allegato 1** del presente contratto, e come altresì rappresentato dagli elaborati di progetto forniti dal concessionario ed approvati dal concedente, come meglio specificato in seguito;
- in data sono pervenute proposte (in project financing) ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione di cui sopra;
- Che con determinazione n. ____ del ____ il concedente approvava le risultanze del verbale di gara, disponendo l'aggiudicazione definitiva e conseguentemente la concessione di progettazione definitiva-esecutiva, finanziamento, costruzione e gestione di nuovi impianti fotovoltaici alla ditta _____;
- Che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio

economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione sono tutti riportati negli atti di gara ed in particolare nel Piano economico-finanziario asseverato allegato, che il concessionario ha presentato in sede di offerta e che qui vengono espressamente richiamati;

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto n. 490 e del D.P.R 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 in base:
- alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al n. _____ dalla Camera di Commercio, industria e artigianato di _____, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.
- alla comunicazione rilasciata in data _____ al n. _____ dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 252 del 1998.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Fontaniva (concedente) concede il diritto di superficie alla ditta _____ (concessionario), che accetta senza porre riserve, sulle porzioni di immobili graficamente rappresentate e catastalmente identificate nelle planimetrie che costituiscono l'**Allegato 1** limitatamente alle aree circoscritte, con precisazione che le medesime porzioni immobiliari vengono

consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano ed unicamente per realizzare gli impianti fotovoltaici come dal citato progetto.

Il concedente può liberamente, senza alcun vincolo, disporre degli edifici e delle aree considerate, sui quali verranno installati gli impianti fotovoltaici in argomento, esercitandone il diritto di proprietà e di uso per finalità pubbliche come da loro destinazione originaria.

Il concedente garantisce la piena titolarità, l'assoluta disponibilità e la completa libertà da pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli delle porzioni immobiliari oggetto del diritto di superficie.

Il Comune di Fontaniva (concedente) affida alla ditta _____(concessionario), che accetta, la concessione di progettazione definitiva-esecutiva, finanziamento, costruzione e gestione di nuovi impianti fotovoltaici, secondo il progetto preliminare approvato dal concedente con delibera n. del _____ e secondo le successive fasi progettuali che saranno approvate secondo quanto di seguito indicato.

La ditta _____ (concessionario) cede al Comune di Fontaniva (concedente), che accetta, **uno o più impianti fotovoltaici su edificio** tra quelli da realizzarsi nell'ambito dello stesso progetto, quale contropartita economica diretta, erogata in unica soluzione anticipata, a fronte dell'ottenimento del diritto di superficie sulle aree individuate dall'**Allegato 1**. Per tali impianti il Comune di Fontaniva assumerà il ruolo di Soggetto Responsabile (ai sensi del D.M. 05/05/2011)

In particolare il concedente affida al concessionario con oneri a suo completo carico:

- a) la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la Direzione lavori secondo quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e nel relativo regolamento di attuazione, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e tutti i collaudi di tutte le opere, secondo quanto previsto nella specifica normativa di settore. Il piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di realizzazione, oltre al POS dovrà tenere conto che i lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici possano realizzarsi anche in concomitanza delle attività scolastiche, di ufficio o l'utilizzo in genere degli edifici. Dovrà essere anche stilato, con oneri a carico del concessionario, il necessario DUVRI.
- b) Il Concedente si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive, per la definizione del progetto definitivo ed esecutivo, di carattere meramente specificativo, tali da non alterare le condizioni economico-finanziarie del progetto e dell'offerta del Concessionario.
- Qualora il Concessionario non ottemperi alle direttive fornite dal Concedente, il progetto non potrà essere approvato e la presente Convenzione dovrà intendersi inefficace, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo, di risarcimento, di rimborso spese o a qualsiasi altro titolo.
- c) Il finanziamento e relative pratiche dell'intero progetto.
- d) L'esecuzione a "perfetta regola d'arte" a propria cura e spese dei lavori necessari alla costruzione delle opere e relative pertinenze e opere

accessorie, così come previsti dal progetto esecutivo approvato dal concedente; con precisazione che tra i lavori da eseguirsi preliminarmente all'installazione degli impianti è obbligatoriamente richiesto il rifacimento del manto di copertura degli edifici scolastici come individuati dall'**Allegato 1**.

- e) La gestione funzionale (comprensiva degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti fotovoltaici realizzati e delle eventuali loro pertinenze, per i quali il concessionario assumerà il ruolo di Soggetto Responsabile (ai sensi del D.M. 05/05/2011), per tutta la durata della concessione, ad esclusione degli impianti ceduti al Comune di Fontaniva, se non diversamente offerto a titolo non oneroso in sede di gara;

La gestione dovrà essere effettuata sulla base di quanto disciplinato nel presente atto e nella proposta gestionale offerta dal concessionario in sede di gara, nel rispetto del Piano economico-finanziario asseverato presentato dal concessionario in sede di gara e di tutte le normative e regolamenti che dovessero sopravvenire in materia di gestione di impianti fotovoltaici.

La gestione degli impianti fotovoltaici potrà avere inizio solo dopo l'avvenuto collaudo degli impianti stessi ed il collaudo statico, ove necessario, delle strutture che li sostengono, nonché al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento previste dalle vigenti normative di settore.

- f) La gestione ed economica degli impianti fotovoltaici realizzati, per i quali il concessionario ha assunto il ruolo di Soggetto Responsabile, per

tutta la durata della concessione.

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE E CONVENZIONE

La durata della concessione decorre dalla data di entrata in esercizio di tutti gli impianti fotovoltaici realizzati comprovata dal verbale del gestore di rete.

La Convenzione disciplina i tempi di concessione relativi alla progettazione e alla costruzione di tutte le opere previste nel progetto esecutivo approvato nel seguente modo:

- **Per la progettazione definitiva/esecutiva**, da predisporre in un'unica fase (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase progettuale, ex DLgs n. 81/2008 e s.m.i.) e per l'**ottenimento dei pareri, nulla-osta o autorizzazioni ed approvazioni** previste dalle norme vigenti in materia, il tempo non potrà essere superiore a _____ giorni naturali e consecutivi, così come proposti in fase di offerta, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;
- Per la realizzazione **degli impianti fotovoltaici come indicato nella progettazione esecutiva, e approvata dal concedente, ed il relativo avvio alla produzione di energia elettrica**, che non potrà essere superiore a _____ giorni naturali e consecutivi, così come proposti in fase di offerta, decorrenti dalla data di consegna delle aree .
- La durata della concessione del Diritto di Superficie sulle aree individuate dall'Allegato 1, e della gestione complessiva degli impianti fotovoltaici, per i quali il concessionario è Soggetto Responsabile, non potrà essere superiore ad anni _____, così come proposta in fase di

offerta, decorrenti dalla data di entrata in esercizio degli impianti comprovata dal verbale del gestore di rete.

La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione alla scadenza della concessione della gestione degli impianti fotovoltaici e del Diritto di Superficie medesimo.

Art. 3 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143, comma 8 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., il Piano economico finanziario presentato in sede di offerta ed asseverato, contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione da parte del concessionario.

L'equilibrio economico-finanziario complessivo deriva dalla gestione dei diversi impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dello stesso intervento e sotto la diretta responsabilità del concessionario.

Qualunque variazione apportata dal concedente ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, quando determini una modifica dell'equilibrio del piano medesimo, comporta una sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

Art. 4 PROPRIETA' DEI BENI E DIRITTO DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il concedente e' proprietario degli immobili su cui concede il diritto di superficie e garantisce la piena titolarità, l'assoluta disponibilità e la completa libertà da pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli della porzione immobiliare oggetto del diritto di superficie.

Per la realizzazione degli impianti per cui il concessionario assumerà il ruolo di Soggetto Responsabile, il concedente concede il diritto di superficie sulle aree individuate graficamente e catastalmente dall'**Allegato 1** con precisazione che le medesime porzioni immobiliari vengono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano ed unicamente per realizzare gli impianti fotovoltaici come dal citato progetto. Il concessionario utilizzerà, con la diligenza del buon padre di famiglia, le porzioni immobiliari interessate dalla concessione ed i relativi impianti fotovoltaici allocato sulle stesse porzioni.

Per gli stessi impianti il concessionario avrà il diritto di godere di tutti i benefici economici derivanti dalla loro gestione, per tutta la durata della concessione.

In merito alla realizzazione degli impianti ceduti dal concessionario al concedente, per i quali quest'ultimo assumerà il ruolo di Soggetto Responsabile, le aree su cui insistono questi ultimi impianti e le relative opere, durante l'esecuzione dei lavori, saranno affidate in mera detenzione finalizzata alla loro realizzazione; al termine dei lavori le stesse dovranno essere immediatamente restituite al concedente.

Alla scadenza della concessione il concedente acquisirà la piena disponibilità

delle aree già di sua proprietà e la proprietà degli impianti ivi realizzati dal concessionario che li cederà al valore forfetario di € 1 (uno/00).

Alla scadenza della convenzione/concessione, gli impianti fotovoltaici entreranno nella piena disponibilità del concedente, compresa tutta la documentazione necessaria allo loro conduzione, in uno stato di manutenzione e funzionalità adeguato agli impianti stessi, eventualmente valutato in contraddittorio, tra il concessionario e il concedente, con la redazione di apposito verbale di constatazione e presa in consegna.

Nel caso in cui venissero accertati malfunzionamenti, oltre il normale deperimento, sarà cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Il concessionario, a proprie spese, adempirà a tutte le procedure necessarie alla volturazione degli impianti.

Diversamente, a seguito di espressa richiesta da parte del concedente di rimozione di tutti o parte degli impianti realizzati, da effettuarsi almeno 12 mesi prima della scadenza della concessione, il concessionario dovrà dismettere gli impianti individuati realizzati a propria cura e spese, ripristinando il precedente stato dei luoghi.

Art. 5 SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL'OPERA

Il concessionario potrà condurre e sfruttare economicamente gli impianti fotovoltaici realizzati, ad eccezione di quelli ceduti al concedente, per tutta la durata della concessione di gestione degli stessi, ricavando ogni utilità economica consentita e facendo propri tutti i proventi.

Il concessionario potrà sfruttare gli impianti fotovoltaici condotti nel modo che riterrà più opportuno, fatto salvo il rispetto degli obblighi riportati all'art. 16;

ART.6 FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Il concessionario si impegna a finanziare la spesa complessiva per la costruzione delle opere, ammontante a _____, indicata nel quadro economico del progetto preliminare approvato dal concedente.

Ogni eventuale maggiore spesa rispetto a quella oggetto del presente atto, derivante da maggiori costi di costruzione o gestione o dall'osservanza di disposizioni sopravvenute, sarà sostenuta dal concessionario e non potrà incidere in alcun modo sui rapporti contrattuali definiti con il presente atto.

L'eventuale incremento dei costi di realizzazione, per fatto imputabile al concedente o per causa di forza maggiore, comporterà la necessità di procedere al conseguente aggiornamento del piano economico finanziario allegato al contratto di concessione, anche mediante l'aumento della durata della medesima. Nei costi di costruzione sono compresi anche quelli relativi ai servizi di ingegneria e ogni altro onere occorrente per la progettazione e la realizzazione delle opere (studi, ricerche, prestazioni specialistiche, rilievi, prove, sondaggi e quant'altro necessario a definire il progetto esecutivo in ogni dettaglio e a rendere cantierabile il progetto).

Qualsiasi onere relativo alla progettazione rimane in carico al concessionario, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga, a suo insindacabile giudizio, di non approvare il progetto definitivo/esecutivo.

ART. 7 SUB-CONCESSIONE

E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione pena la decadenza del contratto medesimo.

Art.8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, per l'intera durata del presente contratto, diviene custode delle porzioni immobiliare rappresentata nell'**Allegato 1**. Per tale ragione, lo stesso concessionario manleva il concedente da qualsiasi rivendicazione di terzi, assumendo verso lo stesso concedente la responsabilità attribuita al custode dall'articolo 67 del codice di procedura civile. Il concessionario, nella qualità di soggetto responsabile degli impianti fotovoltaici deve custodire e, in caso di ispezione, deve mettere a disposizione dei verificatori la documentazione finale di progetto; il manuale d'uso, di manutenzione e sicurezza degli impianti fotovoltaici; la dichiarazione di conformità degli impianti alle norme di riferimento, corredata dagli eventuali allegati obbligatori, sottoscritta dall'installatore regolarmente abilitato; la documentazione attestante che gli impianti fotovoltaici sono stati realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti; i certificati di conformità e garanzia dei moduli e degli inverter con gli eventuali allegati e risultati di prova; l'attestato di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; quant'altro richiesto dalle competenti Autorità.

Il concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- a) ad eseguire la progettazione definitiva/esecutiva, con le modalità prescritte dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comprensiva dei pareri e nullatenente degli Enti competenti e interferenti; a trasmettere al concedente, n. tre copie del progetto definitivo/esecutivo su carta e tutti i file di progetto su CD o DVD, completo di aggiornamenti, documenti,

certificati, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere.

- b) A finanziare la realizzazione dell'intero intervento nelle modalità e valori già previsti dal Piano economico finanziario assumendo il totale rischio e costo della completa realizzazione dell'opera, in tutti i suoi aspetti;
- c) ad effettuare la direzione lavori delle opere previste nella concessione con l'obbligo di nomina di professionisti abilitati, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al concedente prima dell'inizio dei lavori. La contabilità dei lavori dovrà essere tenuta secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche.

A garantire assistenza ai collaudi tecnici ed amministrativi.

Successivamente all'ultimazione delle opere il concessionario dovrà consegnare al concedente lo stato finale in originale e una perizia giurata delle opere eseguite, in maniera distinta fra la parte di edilizia civile e la parte relativa agli impianti fotovoltaici;

- d) al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs 81/2008, delle opere previste nella concessione. I nominativi dei responsabili per la sicurezza dovranno essere comunicati al RUP prima dell'inizio dei lavori.
- e) Al pagamento delle competenze dell'organo di collaudo finale amministrativo (i cui componenti saranno scelti dal Concedente).
- f) A cedere al Comune di Fontaniva (concedente), che accetta, **uno o più impianti fotovoltaici su edificio** tra quelli da realizzarsi nell'ambito dello stesso progetto, quale contropartita economica diretta, erogata in

unica soluzione anticipata, a fronte dell'ottenimento del diritto di superficie sulle aree individuate dall'**Allegato 1**, quantificati in kWp installati, completamente funzionanti e connessi nella misura pari akWp (diconsi ... virgola kWp), così come proposto in fase di offerta. Gli impianti così ceduti al concedente dovranno essere corredati della seguente documentazione: il manuale d'uso, di manutenzione e sicurezza degli impianti fotovoltaici; la dichiarazione di conformità degli impianti alle norme di riferimento, corredata dagli eventuali allegati obbligatori, sottoscritta dall'installatore regolarmente abilitato; la documentazione attestante che gli impianti fotovoltaici sono stati realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti; i certificati di conformità e garanzia dei moduli e degli inverter con gli eventuali allegati e risultati di prova; l'attestato di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; quant'altro richiesto dalle competenti Autorità.

g) A corrispondere al concedente, quanto indicato in termini di "*Proposte Migliorative*" e offerto quale miglioria in sede di gara. Dicasi la disponibilità a sostenere a proprie spese i seguenti lavori/servizi aggiuntivi: _____

_____ quantificati in un valore pari ad € _____, come meglio indicato negli elaborati progettuali predisposti dal concessionario e approvati dal concedente.

- h) Al pagamento dell'organismo di controllo per la verifica di conformità di cui all'art. 112 del D.Lgs 163/2006, propedeutica alla validazione del progetto esecutivo da parte del RUP.
- i) Al pagamento dell'incentivo ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 e smi per il Responsabile unico del Procedimento ed i suoi collaboratori e delle spese strumentali ed accessorie sostenute dal concedente, quantificabili in € 60.000,00 ;
- j) Al pagamento al concedente di somme già versate dallo stesso per le seguenti attività già eseguite in relazione all'intervento in oggetto: spese per collaudi, spese per verifiche statiche; spese per avvio pratiche connessione Enel; da quantificarsi, a carico del concessionario, un importo pari al minor valore (oltre ad IVA di legge se dovuto) tra €. 208.150,00 (come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara) è la somma delle spese giustificabili da parte del concedente alla data di stipula della concessione.
- k) Al pagamento di tutti i canoni, imposte, diritti, tariffe e tasse per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri servizi, indispensabili alla realizzazione e al funzionamento delle opere di progetto. Successivamente allo scadere della concessione, i suddetti oneri saranno trasferiti al concedente.
- l) Ad eseguire, durante tutta la durata della concessione, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici sotto

la diretta responsabilità del concessionario, se non offerto diversamente quale miglioria in sede di gara, e loro pertinenze ove necessario e ad eseguire tutte quelle opere necessarie a riparare eventuali danni causati durante le operazioni di gestione;

- m) Al rispetto per frequenza e natura, di tutte le previsioni manutentive previste nel Piano di manutenzione;
- n) A garantire la massima informazione dell'andamento dei lavori al Responsabile Unico del Procedimento o ad i suoi collaboratori specificamente designati alla supervisione del cantiere;
- o) A comunicare al Responsabile Unico del Procedimento ogni elemento che possa rilevare ai fini della presente convenzione (inizio, fine lavori, sospensioni, modifiche progettuali, ecc.) Le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A/R ed anticipate a mezzo fax;
- p) A smaltire a proprio onere e cura tutto l'eventuale materiale di risulta relativo alle opere accessorie di carattere edile nel rispetto della normativa vigente che disciplina la materia;
- q) Ad eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori in conformità al progetto esecutivo validato e approvato dal Concedente.
- r) Ad appaltare a soggetti terzi, secondo le vigenti disposizione legislative in materia, la percentuale di lavori eventualmente indicati nell'offerta;
- s) A chiedere ed ottenere l'autorizzazione al funzionamento degli impianti fotovoltaici, inclusi gli impianti ceduti al concedente che dovranno essere connessi in regime di "Scambio sul Posto" (o altrove) secondo le specifiche concordate con il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa di settore, nonché a chiedere ed ottenere

l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi degli specifici decreti MAP e delibere dell'A.E.E.G., dando atto che eventuali ritardi attribuibili al concessionario medesimo, che comportino diminuzione dell'importo della tariffe incentivanti rispetto a quelle previste nel Piano economico finanziario allegato all'offerta non comporteranno automaticamente la proroga del termine di scadenza della concessione, ma saranno oggetto di valutazione da parte del concedente;

- t) A nominare un referente generale per la gestione degli impianti fotovoltaici, da comunicare preliminarmente al RUP, prima dell'inizio della gestione medesima; il cambiamento del nominativo del referente generale nel corso della gestione dovrà essere comunicato per iscritto al concedente entro sette giorni;
- u) A rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 e D.lgs 81/2008;
- v) Ad applicare e a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel contratto collettivo di lavori di settore;
- w) Ad assicurare la regolare funzionalità degli impianti fotovoltaici per tutta la durata del contratto;
- x) A consentire, in ogni momento, agli incaricati del concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

Art. 9 AUTORIZZAZIONE E NULLA-OSTA DI ENTI PREPOSTI

Il concessionario, a propria cura e spese e prima della presentazione del progetto esecutivo, è obbligato a procedere all'acquisizione, presso gli Enti preposti, di pareri, nulla-osta o autorizzazioni comunque denominate, o qual'ora il concedente abbia già provveduto ad iniziare gli iter autorizzativi in toto o in parte è obbligato a concluderli, attraverso professionisti abilitati ed in conformità alle leggi o regolamenti vigenti specifiche di settore.

Art. 10 VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo dovrà essere verificato, prima della sua validazione riservata al Responsabile Unico del Procedimento, da parte di un organismo di controllo accreditato ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di gradimento del Concedente. Ogni onere (di qualsiasi natura) derivante dall'attività di verifica e di validazione è a carico del concessionario. Tale certificazione dovrà essere effettuata a cura del Concessionario entro il termine previsto per la redazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo, con la certificazione di cui sopra, dovrà essere trasmesso al RUP, il quale entro 15 giorni dal ricevimento, ha la facoltà di eccepire motivatamente in tutto o in parte la verifica effettuata dall'organismo di controllo.

A seguito delle determinazioni del RUP e della sua validazione si procederà all'approvazione del progetto esecutivo, che dovrà essere effettuata dal Concedente nel termine massimo di trenta giorni dalla data della sua presentazione, che potrà essere interrotto per la richiesta di eventuali integrazioni e o documentazione mancante.

Art. 11 TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I termini di esecuzione dei lavori sono quelli indicati dal concessionario nella

relativa offerta, presentata in sede di gara.

In ogni caso il termine massimo stabilito entro il quale tutti i lavori devono essere eseguiti è fissato nel 31/12/2012.

I termini suddetti potranno essere prorogati dal concedente su richiesta motivata del concessionario, solo per comprovati motivi o cause non imputabili al concessionario medesimo.

A meno di cause di forza maggiore, nel caso i lavori dovessero terminare oltre il 31/12/2012, per motivi non imputabili al concedente, il concessionario è comunque tenuto a corrispondere quanto previsto dalla presente convenzione, e senza variazione o diminuzione alcuna rispetto a quanto offerto in sede di gara, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere diversamente secondo quanto ammesso dalla normativa vigente.

Art. 12 VARIANTI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI SUCCESSIVE

Eventuali varianti durante il corso dei lavori, sempre che siano ammesse ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sono subordinate all'approvazione da parte del concedente. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle varianti approvate restano totalmente a carico del concessionario.

Art. 13 COLLAUDI E AGIBILITA'

Le opere eseguite dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal presente atto ed alle norme vigenti in materia.

Sono a completo carico del Concessionario gli oneri per effettuare tutti i collaudi di legge (collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale degli impianti fotovoltaici, collaudo tecnico amministrativo ed eventuali altri collaudi che si dovessero rendere necessari). In particolare, tutte le spese per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni e

quant'altro richiesto dai collaudatori per l'espletamento del proprio incarico.

L'Amministrazione Comunale, successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 comma 4 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., designerà i tecnici incaricati dei collaudi, se necessario anche in corso d'opera e, comunque, secondo quanto stabilito dal RUP.

Le visite di collaudo in corso d'opera saranno concordate direttamente tra il Direttore dei lavori, i Collaudatori ed il RUP.

Il collaudo statico dovrà essere redatto massimo entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori strutturali, la quale ultimazione dovrà essere formalmente comunicata per iscritto con nota A/R dal concessionario al concedente mentre, il collaudo tecnico amministrativo dovrà essere redatto massimo entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione di tutti i lavori.

Alle operazioni di accertamento è ammessa la partecipazione del RUP.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla esecuzione dei lavori ordinati dai collaudatori in sede di sopralluogo per adeguarli al progetto esecutivo approvato o di ritirare e sostituire le forniture non accettate in sede di collaudo, entro i termini concessi dai collaudatori medesimi.

Il collaudo tecnico-amministrativo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

L'emissione del certificato di collaudo, non esonera comunque la ditta da responsabilità per eventuali vizi o difetti, che non siano emersi in tale sede, ma siano successivamente accertati.

Sono a carico del concessionario tutti i rischi di danno in attesa dell'accertamento. Il certificato di collaudo dovrà essere sottoscritto dal

Concessionario per l'accettazione.

Art. 14 COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI E DATORE DI LAVORO

Il Concessionario riveste a tutti gli effetti di legge la figura di committente responsabile dei lavori nonché quella di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante la gestione degli impianti fotovoltaici, sollevando da ogni responsabilità in merito il concedente ed i suoi dipendenti.

Art. 15 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

E' tenuto inoltre a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria della vigente normativa , con particolare riguardo all'art. 118, comma 6 , del Codice dei Contratti ed ad essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99 .

Art. 16 QUALITA' E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI – LIVELLI MINIMI

Il concessionario si obbliga a rispettare un livello di qualità adeguato nella gestione degli impianti fotovoltaici secondo quanto riportato nella proposta gestionale presentata in sede di gara.

Il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente allo svolgimento del servizio, nonché nei rapporti con gli enti preposti, con il proprio personale e con i terzi, esonerando a tal proposito il concedente da ogni

responsabilità.

Il concessionario sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare per cause ad esso imputabili, alle persone e alle cose nello svolgimento del servizio di gestione dell'impianto fotovoltaico sollevando quindi il concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dall'esercizio della concessione.

Il servizio di gestione degli impianti fotovoltaici verrà svolto con strumentazione e prodotti di consumo a carico del concessionario. Il concessionario dovrà utilizzare materiali le cui caratteristiche siano rispondenti alle specifiche normative di settore, avvalendosi di fornitori in grado di fornire le idonee garanzie.

Art. 17 CESSIONE DEI CREDITI

Il Concessionario ha facoltà in caso di riscatto o revoca della concessione da parte del concedente di cedere i crediti ad esso spettanti a titolo di indennizzo così come indicati al successivo articolo 28.

La cessione da parte del concessionario dei predetti crediti è subordinata alla preventiva e formale accettazione da parte del concedente.

Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il concedente si impegna a :

- Consegnare le aree oggetto di intervento massimo entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo. A tal fine il Concedente comunicherà al Concessionario il giorno e il luogo e l'ora in cui avverrà la consegna dell'area, che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle Parti, fermo restando che i tempi per l'esecuzione dei lavori decorrono dall'approvazione del progetto esecutivo, come previsto all'**art.**

2 della presente convenzione.

- Concedere il diritto di superficie sulle porzioni di immobili come individuate dall'**Allegato 1**, nelle modalità descritte al precedente **art. 4** della presente convenzione, per tutta la durata della concessione.
- Concedere per tutta la durata della concessione della gestione, il diritto di sfruttare economicamente gli impianti fotovoltaici, realizzati secondo quanto indicato nel progetto esecutivo approvato e ricadenti sulle porzioni di immobili come individuate dall'**Allegato 1**
- Fornire al Concessionario ogni utile forma di collaborazione degli uffici comunali nei tempi e secondo le modalità di volta in volta richieste e concordate al fine della migliore esecuzione del presente atto.
- Fornire tempestivamente al concessionario tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui dispone per una migliore esecuzione dell'opera ed una più efficace ed economica gestione degli impianti fotovoltaici.

Art. 19 GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Il concessionario a garanzia della esatta progettazione ed esatta esecuzione dei lavori di costruzione dell'opera, così come previsti dal progetto definitivo/ esecutivo che sarà approvato dal concedente, ha costituito a favore del concedente stesso, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria rilasciata da _____ in data _____ dell'importo di _____ pari al 10% dell'investimento complessivo per la esecuzione dei lavori risultante dal quadro tecnico economico del progetto preliminare approvato, che sarà valida fino

all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo e comunque fino al formale svincolo scritto da parte del concedente.

Il concessionario ha altresì attivato la Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi mediante polizza fideiussoria rilasciata da _____ in data _____ per i danni di esecuzione per una somma pari all'importo dell'investimento relativo ai lavori.

Il massimale per la copertura R.C.T. è di € 500.000,00

Tale polizza sarà valida fino all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo e comunque fino al formale svincolo scritto da parte del concedente.

Ai fini della svincolo della cauzione definitiva il concessionario è obbligato inoltre prima dell'inizio della gestione dell'impianto fotovoltaico ad attivare consegnandone copia al concedente la seguenti polizze:

- **Ove necessario costituire a favore del concedente deposito cauzionale annuo** (art. 153, comma 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio indicato nel piano economico finanziario asseverato presentato dal concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi economici relativi alla gestione degli impianti fotovoltaici.

- **Polizza assicurativa di gestione (all risk)**

Gli impianti dalla data di inizio dell'esercizio dovranno essere coperti, a spese del concessionario, da polizza assicurativa valida per tutta la durata della concessione, a garanzia di:

- tutti i danni materiali e diretti causati all'impianto complessivamente considerato da qualsiasi evento, anche atmosferico, anche incendio e comunque qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente, fenomeno elettrico (effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati);
- furto o rapina o danneggiamento degli impianti fotovoltaici;
- danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili o immobili del Comune di Fontaniva o alle cose di terzi.
- mancata produzione di energia elettrica che possa derivare dall'interruzione o dalla diminuzione sensibile della produzione di energia a causa di un sinistro che abbia colpito l'impianto assicurato.

L'importo della somma garantita sarà commisurata come massima all'importo del valore corrispondente all'ammontare delle opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara, che rappresenta il valore di ricostruzione, o "a nuovo", dei beni assicurati.

Il Concedente sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario.

- **Ove necessario fideiussione a garanzia di eventuali altri adempimenti contrattuali di tipo economico.** Il Concessionario dovrà prestare una fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari alla somma dei corrispettivi previsti. Vedi ad esempio gli oneri derivanti da proposte migliorative aggiuntive offerte in sede di gara.

Tutte le cauzioni o depositi cauzionali di cui al presente atto, devono

espressamente ed obbligatoriamente precedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile, nonché il suo pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del concedente.

Se dovuta la cauzione inerente la gestione degli impianti fotovoltaici di cui al presente atto saranno soggetti ad aggiornamento ogni cinque anni, nella misura pari alla percentuale di aumento dell'indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) degli anni precedenti con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto.

Tutte le cauzioni e garanzie sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/93. In quest'ultimo caso la stessa garanzia deve riportare, oltre agli estremi di iscrizione al predetto elenco speciale, anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.P.R. 30.03.2004 n.115, pena la non accettazione della cauzione.

Il concessionario è infine tenuto ad acquisire dal progettista, la polizza di assicurazione costituita a favore del concedente di cui all'art. 269 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti definitivo ed esecutivo delle opere oggetto della concessione, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del concedente.

Art. 20 VERIFICHE E CONTROLLI

Il concedente tramite il RUP e suoi Collaboratori potrà verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della progettazione sia definitiva/esecutiva.

Il concedente, tramite il RUP e suoi Collaboratori potrà verificare in ogni momento lo stato di avanzamento dei lavori.

Il concedente, tramite il RUP e suoi Collaboratori potrà verificare in ogni momento lo stato di efficienza e di manutenzione degli impianti fotovoltaici, nonché il corretto e regolare svolgimento della gestione e l'adempimento degli obblighi previsti nel presente atto o dalle vigenti normative in materia.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario presenta al concedente un report sulla gestione degli impianti fotovoltaici fornendo il quantitativo dei Kw prodotti nell'anno precedente.

Il Concessionario si assume l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Concedente, in via diretta o indiretta, il libero accesso alle opere, agli uffici e ai documenti relativi alla concessione.

Art. 21 RINVENIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI ED IMPREVISTI DEL SOTTOSUOLO

Il concessionario assume a suo carico ogni possibile rischio di carattere economico conseguente a difficoltà note ed ignote relative ai lavori da eseguire nel sottosuolo.

Qualora il rinvenimento di reperti archeologici o imprevisti di altra natura comportassero un sospensione o un rallentamento nell'esecuzione dell'opera, il concessionario avrà diritto a richiedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori.

Art. 22 SOSPENSIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE – PROROGHE

In caso di sospensione delle attività connesse alla realizzazione dell'opera o alla gestione del servizio gestione degli impianti fotovoltaici oggetto della presente concessione, protrattasi per un periodo superiore a 180 giorni naturali e consecutivi, per cause di forza maggiore e quindi non imputabili alla responsabilità del concessionario, la durata della concessione si intenderà prorogata dalla ripresa delle prestazioni oggetto del presente atto, di un periodo pari a quello totale della menzionata sospensione. Tale proroga deve essere richiesta dal concessionario adducendo le relative motivazioni ed approvato dal concedente.

Art. 23 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ARBITRARIA DEI LAVORI O DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

L'arbitraria sospensione per un periodo pari o superiore a 60 giorni si intenderà come vera e propria interruzione dei lavori o del servizio di gestione.

Decorsi complessivamente 90 giorni di interruzione delle attività date in concessione, potrà essere dichiarata la immediata decadenza della concessione stessa, senza che alcuna eccezione possa essere opposta al concedente.

I casi di sospensione arbitraria, così come quelli di interruzione verranno certificati dal concedente con apposito verbale, formulato in contraddittorio con il concessionario o in mancanza alla presenza di due testimoni, nel quale saranno indicati la data e la causa della sospensione e le eventuali giustificazioni addotte dal concessionario.

Art. 24 EFFICIENZA DELLE DOTAZIONI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione gli impianti fotovoltaici dovranno essere

consegnati in efficienza e buono stato di manutenzione, fatta salva la normale usura, rimanendo a carico del concessionario ogni onere per lavori di riparazioni, sostituzione, messa a norma, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tutte quelle opere necessarie a rendere l'opera conforme alle normative che di volta in volta saranno emanate. Gli impianti riconsegnati dovranno essere corredati di tutta la documentazione attestante il loro uso e manutenzione, le eventuali certificazioni, le garanzie e qualsiasi altro documento utile alla loro conduzione.

Art. 25 ONERI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE FINALI

Il concedente, un anno prima della scadenza della concessione, provvederà in contraddittorio con il concessionario ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali degli impianti fotovoltaici necessari e non ancora eseguiti dal concessionario, per riportare gli impianti medesimi alle normali condizioni di esercizio nel rispetto della normativa vigente. Le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Tre mesi prima della scadenza della concessione il concedente ed il concessionario verificheranno lo stato dei lavori concordati di cui al precedente paragrafo al fine di stabilire se vi è stato dato corso oppure sono in corso ed è prevista la loro ultimazione entro i termini stabiliti. Nel caso contrario potrà provvedervi il concedente rivalendosi sul deposito cauzionale costituito ai sensi del precedente art.19.

Entro 30 giorni dalla scadenza della concessione il concedente ed il concessionario redigeranno un apposito verbale di presa in consegna degli

impianti fotovoltaici.

Il Concessionario, a proprie spese, adempirà a tutte le procedure necessarie alla volturazione degli impianti.

Diversamente, a seguito di espressa richiesta da parte del concedente di rimozione di tutti o parte degli impianti realizzati, da effettuarsi entro i 12 mesi precedenti la scadenza della concessione, il Concessionario dovrà dismettere gli impianti individuati realizzati a propria cura e spese, ripristinando il precedente stato dei luoghi.

Art. 26 PENALI

Per l'inosservanza dei termini e degli obblighi previsti dal presente atto saranno applicate le seguenti penalità:

1. Per ritardi nella presentazione degli elaborati inerenti la progettazione definitiva/esecutiva, verrà applicata una penale pari ad € 500,00, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi offerti in fase di gara, fino ad un massimo di 20.000,00.
2. Per l'ultimazione dei lavori oltre al termine prescritto, verrà applicata una penale pari all'1 per mille e comunque in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo dell'opera, desunto dal quadro tecnico economico del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi offerti in fase di gara, fatte salve le proroghe accordate.

La stessa penale potrà essere applicata in caso di ritardo rispetto ad ogni singola fase o categoria di lavorazione, risultante dal crono programma presentato dal concessionario in sede di gara.

In tale caso la penale è riferita all'importo dei lavori ancora da eseguire in ritardo rispetto al programma medesimo.

In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento di qualsiasi lavorazione prevista superi giorni 45 (quarantacinque), dai termini previsti dal crono programma approvato col progetto esecutivo, il RUP potrà promuovere la procedura di revoca della concessione di cui all'art. 27 della presente convenzione.

3. Per la violazione degli obblighi relativi all'adeguamento degli impianti fotovoltaici alla sopravvenuta normativa ed alle disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia, verrà applicata una penale pari ad € 5.000,00.
4. Per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici e in genere di conservazione degli stessi verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni mancato intervento.
5. Per l'esecuzione di lavori in difformità dal progetto definitivo/esecutivo approvato, verrà applicata una penale pari alla diminuzione del valore venale dell'opera periziata da un tecnico incaricato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Padova e, in ogni caso, non inferiore ad € 10.000,00.
6. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati nella trasmissione di atti certificati o altri documenti richiesti negli specifici articoli del presente atto verrà applicata una penale pari ad €500,00.
7. Nel caso di prodotti e/o attrezzature che a seguito di controlli, siano stati riscontrati non conformi alle disposizioni normative vigenti, verrà

applicata una penale di €. 500,00 per ciascuna difformità, con l'obbligo di immediato adeguamento.

Le penali sopra indicate sono soggette a revisione periodica ogni cinque anni, nella misura pari alla percentuale di aumento dell'indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) degli anni precedenti con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del concedente alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il concedente, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero della penalità mediante escussione della cauzione definitiva e/o garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 19, se trattasi di penali applicate alle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, oppure procederà al recupero delle penalità mediante escussione del deposito cauzionale annuo di cui al precedente art. 19 (ex art. 153, comma 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) se trattasi di penali applicate alla fase di espletamento del servizio di gestione degli impianti fotovoltaici.

Per ogni infrazione agli obblighi di cui alla presente convenzione, per la quale non sia prevista una specifica penale, verrà comminata di volta in volta una penale sino ad un massimo di €. 20.000,00 graduata in rapporto alla gravità dell'inadempimento o continuativa di € 500,00 al giorno, salvo gli ulteriori danni e le facoltà di risoluzione previste.

Il RUP ha la facoltà di richiedere l'importo della penale al Concessionario ovvero, discrezionalmente, di escutere lo stesso importo direttamente dalle garanzie di cui all'art. 19 della Convenzione.

**Art. 27 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE E
DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER COLPA DEL
CONCESSIONARIO.**

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al concedente anche a titolo di risarcimento danni, il concedente si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida scritta da parte e a discrezione del concedente, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) Quando la struttura imprenditoriale del concessionario venga assoggettata a procedure di liquidazione, concordato fallimentare, fallimento amministrazione controllata;
- b) In caso di riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione dei lavori;
- c) Per l'esecuzione delle opere in modo difforme dagli elaborati progettuali approvati;
- d) Per violazioni del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente l'impianto fotovoltaico per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente concessione;
- e) Per violazione o mancata applicazione delle norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in genere sulla tutela della persona, dopo formale diffida da parte del concedente al concessionario a rimuoverle senza che quest'ultimo vi provveda nel termine assegnato, nonché in caso di recidiva;
- f) Per violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dell'obbligo di eseguire tutte quelle opere necessarie a rendere l'opera conforme alle normative che di volta in volta saranno

emanate;

- g) Per violazione del divieto di sub concessione;
- h) In ogni altro caso di gravi infrazioni da parte del concessionario alle condizioni principali della concessione e dopo formale diffida da parte del concedente al concessionario a rimuoverle senza che quest'ultimo vi provveda nel termine assegnato;

Ferme restando le penali indicate al precedente art. 26, nonché il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dal concedente, in caso di risoluzione, decadenza o recesso unilaterale da parte del concessionario si applica una penale del 10% del valore di sfruttamento economico dell'opera per la durata residua della concessione.

La risoluzione del contratto comporta l'automatica decadenza della concessione. La dichiarazione di decadenza dovrà essere proceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento e diffida ad adempiere.

Una volta pronunciata, il concessionario dietro invito scritto notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà consegnare immediatamente al concedente tutte le opere eseguite e qualora completati gli impianti fotovoltaici in perfetto stato di esercizio.

Il concedente potrà subentrare in tutti i contratti eventualmente in essere.

In caso di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, si applica l'art. 159 (subentro) del D.Lgs 163/2006.

Art. 28 DIRITTO DI RISCATTO O REVOCA DA PARTE DEL CONCEDENTE – INDENNIZZO.

Il concedente si riserva il diritto di riscatto della concessione di cui all'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 che non potrà comunque essere esercitato

prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il concedente potrà altresì procedere in ogni momento alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ritenuti tali a proprio insindacabile giudizio.

L'esercizio della facoltà di riscatto e di revoca della concessione dovrà essere comunicata al concessionario con preavviso scritto di sei mesi.

In questi casi, e solo nella circostanza in cui l'opera sia stata costruita in tutto o in parte, il concedente è tenuto a rimborsare al concessionario i seguenti importi che tengono conto sia in linea di costruzione che in linea di gestione del danno emergente e del lucro cessante:

- a) Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo statico e tecnico amministrativo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) Gli altri costi sostenuti o da sostenere adeguatamente dimostrati in conseguenza della revoca o del riscatto;
- c) Un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da realizzare ovvero della parte del servizio di gestione degli impianti fotovoltaici ancora da effettuare, valutata sulla base del piano economico finanziario asseverato ed allegato all'offerta del concessionario.

Le somme di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

L'efficacia del riscatto o della revoca è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste nel presente articolo.

Gli indennizzi dovranno essere pagati al concessionario entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della formale revoca o riscatto.

La revoca o il riscatto della concessione produrrà automaticamente l'estinzione dei rapporti giuridici sottostanti.

Art. 29 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente atto il concessionario elegge domicilio in

Art. 30 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese derivanti dal presente atto nonché dagli atti successivi posti in essere per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, ivi comprese le spese di bollo, registrazione, ecc. se dovute.

Art. 31 REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concedente informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai vigenti regolamenti provinciali in materia.

Art. 33 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente atto di concessione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello di Padova.

E' esclusa la competenza arbitrale

Art. 34 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA.

Il presente atto non è cedibile e non è pignorabile neppure in parte, pena l'immediata decadenza con diritto del concedente all'incameramento/escussione delle garanzie prestate dal concessionario.

Per quanto qui non previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 35 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Per quant'altro non specificato nel presente articolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia.

Al presente atto vengono allegati quale parte integrante e sostanziale:

- **Allegato 1:** porzioni di immobili di proprietà del concedente Comune di Fontaniva graficamente rappresentate e catastalmente identificate nelle planimetrie che costituiscono l'allegato, limitatamente alle aree circoscritte, con precisazione che le medesime porzioni immobiliari vengono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano ed unicamente per realizzare gli impianti fotovoltaici come dal citato progetto.
- **Allegato 2:** Il piano economico finanziario asseverato presentato dal

concessionario e tutti gli altri documenti facenti parte della “Offerta Economica” come presentata in sede di gara;

- **Allegato 3:** La proposta gestione dell’impianto fotovoltaico presentata dal concessionario in sede di gara;
- **Allegato 4:** Il crono programma dei lavori presentato dal concessionario in sede di gara;

Si da atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, tutti gli elaborati costituenti il progetto preliminare dell’opera approvato dal concedente, che sottoscritti dal concessionario, sono depositati agli atti d’ufficio.

ART. 36 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 il concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010. Anche nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto in oggetto dovrà essere inserita la clausola , a pena di nullità assoluta, in ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Fontaniva verifica il rispetto di tale adempimento.

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone il Comune di Fontaniva e la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente.

IL RESPONSABILE

LA DITTA

Geom. Lino Brugnaro

Sig. _____

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La Ditta _____ con sede a _____ in Via _____ n. ____, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art.

1341 e seguenti del codice civile i seguenti articoli:

- del presente contratto:

art. 27 clausola risolutiva espressa – risoluzione e decadenza dalla concessione per colpa del concessionario ;

art. 29 domicilio del concessionario

art. 33 controversie

Art.36 Tracciabilità dei flussi finanziari;

LA DITTA

Sig. _____